

COMUNE DI CERESARA – PROVINCIA DI MANTOVA



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	4
<i>SEZIONE A: Cantieri Edili e Stradali</i>	4
<i>SEZIONE B: Manifestazioni temporanee all'aperto, feste popolari ed assimilabili</i>	5
TITOLO III: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NELLE STRUTTURE Fisse DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO	6
TITOLO IV: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	7
TITOLO V: DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	9
TITOLO VI: EMISSIONI SONORE DERIVANTI DA TRAFFICO VEICOLARE E SERVIZI PUBBLICI.....	11
TITOLO VII: CONTROLLI E SANZIONI	12
ALLEGATI E MODULISTICA	15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Norme di riferimento e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 s.m.i. "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 s.m.i. "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 s.m.i. "*Norme regionali in materia di inquinamento acustico*".
2. È parte integrante del presente regolamento la relazione tecnica e le tavole allegate del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Ceresara che, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 14.11.1997 s.m.i., suddivide il territorio in zone omogenee corrispondenti alle seguenti prime cinque classi:
 - a. *CLASSE I: Aree particolarmente protette*
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 - b. *CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali*
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
 - c. *CLASSE III: Aree di tipo misto*
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
 - d. *CLASSE IV: Aree di intensità attività umana*
Aree urbane interessate da intensità di traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - e. *CLASSE V: Aree prevalentemente industriali*
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.Non si è ritenuto di classificare alcuna area del Comune di Ceresara in *Classe VI "Aree esclusivamente industriali"* in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche.

Art. 2 Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme tecniche di attuazione le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs 9/4/2008 n. 81 s.m.i..
2. Dalle medesime norme tecniche vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume di radio, tv e simili, uso di strumenti musicali per diletto, giochi dei bambini, ecc. cui provvede il comma 1 dell'art. 659 del Codice Penale.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 3 Definizione

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e/o che si esaurisca in periodi limitati nel tempo.

SEZIONE A: Cantieri Edili e Stradali

Art. 4 Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in conformità alle direttive dell'Unione Europea in materia di emissione acustica ambientale. Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 5 Orari dei cantieri edili e stradali e assimilabili

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, con il seguente orario:
 - a. INVERNALE (dal 1 ottobre al 31 marzo): dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle 13,30 alle 18,00;
 - b. ESTIVO (dal 1 aprile al 30 settembre): dalle 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00.
2. L'attivazione di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, seghe circolari, ecc.) e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato in cui sono presenti altri appartamenti e/o uffici in uso, è consentito solo nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita solo nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 19,00.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari diversi da quelli citati nei precedenti commi, previa informazione della cittadinanza interessata con un anticipo minimo di 24 ore, fatte salve eventuali condizioni di urgenza.

Art. 6 Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare relativamente alle sorgenti sonore continue (a titolo esemplificativo: generatori di corrente elettrica, stazioni di betonaggio, stazioni di pompaggio, ecc.), provenienti da cantieri edili e assimilabili, è per tutte le zone pari a 70 dB(A); tale valore è misurato al limite del perimetro di pertinenza.

Art. 7 Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessita di istanza alcuna.

Art. 8 Autorizzazioni emissioni acustiche nei cantieri

1. Per l'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati negli articoli precedenti, non è obbligatoria la presentazione di istanza per ottenere autorizzazione di emissione acustica, con documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere che rispettano i limiti e che non hanno abitazione e/o uffici nelle immediate vicinanze o comunque entro il raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi è tale da non presupporre il superamento dei limiti, è subordinato a denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 s.m.i., all'ufficio comunale competente almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività, con la quale il responsabile del cantiere si impegna e dichiara il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a. Limiti degli orari;
 - b. Limiti di rumore;
 - c. Durata del cantiere inferiore ai 30 giorni lavorativi.Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.
3. Per cantieri di durata superiore ai 30 giorni o per cantieri che non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e il rispetto dei limiti di orario, il responsabile del cantiere dovrà richiedere al Comune il rilascio di specifica autorizzazione in deroga.
L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente, tenendo conto del contesto del luogo, acquisendo, se ritenuto necessario, il parere di A.R.P.A. e può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. L'autorizzazione potrà contenere comunque prescrizioni tra cui per esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di particolari schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

SEZIONE B: Manifestazioni temporanee all'aperto, feste popolari ed assimilabili

Art. 9 Definizioni e attività

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento, e come tali possono usufruire della deroga dei limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, cinema all'aperto, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, i lunapark, le manifestazioni sportive (per esempio gare di cross, rally, gare con mezzi agricoli ecc.), con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non e con allestimenti temporanei.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, l'accensione e lo sparo dei fuochi d'artificio e le attività di intrattenimento, quest'ultime esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata e qualora non superi le 16 giornate consecutive nell'arco di un anno solare.
3. Le attività indicate nei commi precedenti non possono essere effettuate nelle aree adiacenti alle case di cura e riposo.

Art. 10 Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'articolo precedente è consentito nel limite orario delle ore 24,00.

2. I limiti delle emissioni sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 s.m.i. *“Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*.
3. I limiti del comma 2 sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
4. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga.
5. Per le attività sportive/motoristiche si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 3.04.2001, n. 304.
6. I circhi, i lunapark e le attività musicali all’aperto possono svolgere la propria attività con i seguenti orari:
 - a. Dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00;
 - b. Dal venerdì al sabato fino alle ore 24,00.
7. Il Comune potrà ordinare, di volta in volta, prescrizioni diverse secondo il luogo in cui si colloca la manifestazione, soprattutto in considerazione del disturbo che la stessa potrebbe arrecare alla popolazione residente. In particolare potrà stabilire orari più restrittivi e limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

Art. 11 Autorizzazioni emissioni acustiche manifestazioni e feste

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività indicate nell’art. 9 che vengono esercitate nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nel presente regolamento, si intendono automaticamente autorizzate, se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 s.m.i., contenente: una dichiarazione del rispetto dei limiti e degli orari stabiliti e l’elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l’ulteriore limitazione del disturbo.
2. Le attività che superano i limiti sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga, a tal fine il responsabile dell’organizzazione dovrà presentare al Comune domanda di deroga 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
3. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare deroghe a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal presente regolamento, ed eventualmente acquisendo anche il parere di A.R.P.A., previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell’attività, redatta da tecnico competente in acustica e con planimetria dettagliata dell’area con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NELLE STRUTTURE FISSE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 12 Definizioni e attività

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo (quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, bar con attività prevalente di trattenimento, insediamenti per la pratica di sport ai fini della tutela della salute dei frequentatori) dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16.04.1999, n. 215 s.m.i..
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/1995 s.m.i. e del DPCM 14.11.1997 s.m.i. e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A..
3. Ai responsabili dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio

alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze dell'ordine, ove necessario.

4. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che è richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica edilizia.
5. Nei subentri nella gestione dei locali indicati nei commi precedenti, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di A.R.P.A. e non vengono apportate modifiche della struttura in sede di subentro.

TITOLO IV ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 13 Emissioni sonore per attività religiose

1. Il suono delle campane collegato con funzioni liturgiche è escluso dal campo di applicazione del presente regolamento: tale sorgente sonora rientra nell'attività tutelata dall'art. 2 dell'Accordo tra Stato e Santa Sede del 18/2/1984 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali.
2. È altresì escluso dal campo di applicazione delle presenti norme tecniche di attuazione il suono delle campane delle torri campanarie private e pubbliche per lo scandire delle ore.
3. Il suono delle campane, la loro riproduzione mediante diffusori acustici e l'uso di amplificatori al di fuori del contesto liturgico ovvero per lo scandire delle ore rientrano nell'applicazione della normativa sui limiti acustici, come per qualsiasi altra fonte sonora.
4. Le attività oratoriali vengono parificate all'attività liturgica e quindi non soggetta alla normativa vigente, ma tutelata dal sopraccitato accordo tra Stato e Santa Sede, quando connessa all'esercizio dell'attività educativa oratoriale e pastorale/liturgica. Viene regolata dalla normativa vigente e parificata alle attività citate nel Titolo II, sezione B del presente Regolamento, quando connessa ad attività ludico/sportive.

Art. 14 Macchine e impianti per il giardinaggio

5. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Nei giorni festivi e al sabato, tale uso è consentito dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
6. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Art. 15 Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 2 minuti primi con possibilità di due ripetizioni per altri 2 minuti primi dopo una pausa di 1 minuto.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dal D.P.C.M. 1.03.1991 s.m.i.. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti primi, anche se intermittente.
3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 16 Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario (pubblicità fonica), deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed è consentito nell'ambito delle limitazioni poste ai sensi del vigente Codice della Strada e da altre normative locali e nazionali.
2. L'uso di altoparlanti e/o altri diffusori acustici in postazioni mobili o fisse, per uso continuo o saltuario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico anche in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

Art. 17 Gestione attività economico-produttive con pubblico

1. Ai responsabili delle attività insediate sul territorio comunale (gestori di locali pubblici, gestori di impianti automatici di autolavaggio, distributori carburante self-service, distributori di tabacchi, videocassette, distributori di bevande all'aperto, ecc.) è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori delle attività stesse evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
2. L'impiego di apparecchiature rumorose nell'ambito dei sistemi di autolavaggio self-service, installati nelle zone residenziali è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle 20,00.
3. Qualora nell'ambito dei servizi self-service installati nelle zone residenziali, in aree aperte al pubblico, si manifestassero comportamenti dei frequentatori dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, il Sindaco può prevedere la sospensione totale o parziale dell'autorizzazione.

Art. 18 Condizionatori

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superano i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dalla normativa vigente.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale addetto ai controlli.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Art. 19 Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito dalle 6.00 alle 22.00 in zona III con cadenza di sparo non inferiore ai 3 minuti.
2. Il dispositivo deve essere ubicato il più lontano possibile dalle abitazioni e comunque a una distanza superiore a 100 m e con la bocca di sparo non orientata verso le abitazioni stesse.

Art. 20 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito esclusivamente dalle ore 6.00 alle 22.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile e incombente il rischio di caduta grandine.

2. I dispositivi devono essere ubicati il più lontano possibile dalle abitazioni e comunque a una distanza superiore a 200 m.
3. I dispositivi possono essere utilizzati dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

TITOLO V

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 21 Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

1. Sono soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico:
 - a. progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative, centri commerciali e grandi infrastrutture;
 - b. le Dichiarazioni di Inizio Attività Produttive (D.I.A.P.);
 - c. edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti centralizzati di riscaldamento e/o condizionamento;
 - d. progetti di infrastrutture ferroviarie e stradali.
2. Sono, inoltre, soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico, a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione di:
 - a. impianti produttivi, attività commerciali, sportivi e ricreative, centri commerciali e grandi infrastrutture;
 - b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla normativa vigente;
 - c. discoteche, circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
 - d. l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande.
 - e. l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
 - f. l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - g. impianti sportivi e ricreativi;
 - h. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. La documentazione di impatto acustico o di previsione di impatto acustico, da presentare ai sensi dei commi precedenti, deve prevedere ogni sorgente sonora presente nel contesto produttivo. A titolo esemplificativo anche i mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali, le apparecchiature quali altoparlanti, per le comunicazioni aziendali, percepibili all'esterno dell'azienda o le sirene di segnalazione.
4. È vietato l'uso di apparecchiature sonore quali: altoparlanti per le comunicazioni aziendali percepibili anche all'esterno dell'azienda o sirene per la segnalazione degli orari dei cicli lavorativi.
5. È obbligatorio produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a. scuole in genere;
 - b. asili nido;
 - c. ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno;
 - d. discoteche;
 - e. impianti sportivi e ricreativi;
 - f. parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 22 Contenuto della documentazione di impatto acustico

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98 s.m.i., dovrà tenere conto dei criteri e degli indirizzi previsti delle norme nazionali e regionali e dalle disposizioni tecniche vigenti.

Art. 23 Piano di risanamento acustico comunale

1. Il Comune provvede alla redazione di un piano di risanamento acustico nei casi previsti dalla Legge 447/95 s.m.i. art. 7 nonché dagli art. 2. comma 3 lettera c e art. 11 della Legge regionale 13/01 s.m.i., nei tempi indicati dall'art. 11 c. 2 della stessa Legge regionale.
2. Il Comune riceve il/i piano/i di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto come previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge regionale 13/01 s.m.i. e procede alle verifiche previste dall'art. 9 comma 3 della medesima legge.

Art. 24 Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Il piano di risanamento acustico di cui all'art. 15 comma 2 della L. 447/1995 s.m.i., redatto dall'impresa interessata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, dovrà essere realizzato entro il termine massimo di trenta mesi dalla presentazione del piano stesso all'Ufficio tecnico del Comune.
2. Se il piano, nell'ambito del tempo stabilito per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a completare il risanamento acustico, presenta degli stadi intermedi di intervento, deve anche prevedere per ciascuno di questi stadi la verifica fonometrica relativa.
3. Tale verifica deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato o da tecnico di A.R.P.A..
4. I risultati di tali verifiche, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Tecnico del Comune entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo stabilito per la realizzazione dello stadio intermedio di intervento.
5. Deve inoltre essere congiuntamente prodotta all'Ufficio tecnico tutta quella documentazione (fatture, bolle, ecc.) utile a documentare il procedere degli interventi di risanamento acustico nell'ambito degli stadi intermedi.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione delle verifiche e della documentazione, di cui ai capoversi che precedono, determinerà l'adozione, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L.241/90 s.m.i., dei poteri di controllo, sostitutivi e sanzionatori previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 25 Permesso di Costruire/Denuncia di inizio attività e agibilità.

1. Il rilascio di permesso di costruire/denuncia di inizio attività e agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato alla valutazione della documentazione di impatto acustico.
2. La documentazione previsionale dell'impatto acustico deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente del permesso abilitativo all'uso dell'immobile, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Il Servizio competente interessato al rilascio dell'atto può richiedere un parere e/o una valutazione sulla documentazione presentata ai competenti organi tecnici preposti (A.R.P.A.). Tale richiesta comporterà un incremento dei diritti di segreteria pari all'importo da sostenere da parte del Comune per la richiesta e rilascio del parere di A.R.P.A..

4. Ai fini dell'agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5.12.1997 s.m.i..
5. Per i nuovi insediamenti residenziali, contestualmente alle domande per il rilascio del Permesso di Costruire, dovranno produrre la seguente documentazione: Valutazione Previsionale di Clima Acustico preliminare alle opere edilizie previste; Relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. È necessario dimostrare di avere le seguenti distanze dalle opere sotto elencate:

Opere	Distanze
Aeroporti, avio superfici, eliporti	Entro le fasce di rispetto aeroportuale
Strade di tipo A	Entro 250 m dal ciglio stradale
Strade di tipo B, C e D	Entro 100 m dal ciglio stradale
Strade di tipo E e F	Immedie vicinanze
Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo	Entro 250 m dal ciglio ferroviario
Discoteche	Immedie vicinanze
Circoli privati e pubblici esercizi	Immedie vicinanze
Impianti sportivi e ricreativi	Dipende dal tipo di impianto

TITOLO VI

EMISSIONI SONORE DERIVANTI DA TRAFFICO VEICOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 26 Norme generali

1. Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal DPR n. 142/2004 s.m.i..
2. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata da A.R.P.A. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Art. 27 Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da loro prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.
2. Al fine di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico, è vietato:
 - a. fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
 - b. eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - c. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
 - d. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - e. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - f. attivare dalle ore 22,00 alle ore 6,00, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - g. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dei casi di necessità.
3. Il contenimento di altre emissioni è previsto anche da altre norme e prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i..

Art. 28 Interventi sulla viabilità e sui servizi pubblici

1. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico e le riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani devono essere sottoposti a Valutazione di impatto Acustico. A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di impatto Acustico:
 - a. Il Piano Generale Urbano del Traffico;
 - b. Raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 29 Ordinanze

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 33 del presente regolamento, in caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - a. limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - b. limiti d'orario per l'esercizio di attività pubbliche commerciali, specifiche per ogni materia;
 - c. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 30 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata alle Forze dell'ordine, in particolare al Servizio di Polizia Locale supportanti per prestazioni a carattere tecnico-scientifico da tecnici competenti A.R.P.A. o da professionisti incaricati competenti in acustica ambientale.

Art. 31 Gestione degli esposti da rumore

1. Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:
 - a. il cittadino o la collettività di persone che lamenta un problema di inquinamento acustico rivolge le sue rimostranze mediante un esposto scritto e firmato indirizzato al Comune ovvero, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Mantova;
 - b. il Comune (o la Provincia di Mantova) inoltra una motivata richiesta di intervento a A.R.P.A. allegandovi la seguente documentazione:
 - copia dell'esposto presentato al Comune;
 - nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
 - copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - Nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni

amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

- planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
- estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se già adottata), in riferimento ai soli luoghi interessati;
- estratto grafico dello strumento urbanistico comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
- informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
- informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore;

2. Se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;
3. Il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
4. Il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
5. Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti;
6. Il Comune può richiedere, a seguito del riscontro del superamento dei limiti, idoneo intervento quale la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica, valutata da parte di tecnico competente in acustica incaricato dal Comune o tecnico A.R.P.A.;
7. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

Art. 32 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento sono punite, per quanto applicabili:
 - a. con la sanzione amministrativa indicata dall'art. 10 comma 2 e 3 della L. 26.10.1995, n. 447 s.m.i.;
 - b. in via residuale con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..
2. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati in deroga e sia già stata diffidata e/o abbia già subito ordinanza di bonifica acustica e/o sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile del Servizio competente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile del Servizio competente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile detta sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
3. Il responsabile dell'attività oggetto di provvedimento di cui al comma precedente, può, previa messa in atto di adeguati procedimenti di contenimento dell'inquinamento acustico e/o bonifica, presentare

idonea documentazione attestante gli interventi effettuati e richiedere la revoca dei provvedimenti sospensivi di cui al comma 2, salvi i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto costituisca reato.

4. Nel caso in cui le sanzioni previste nel presente articolo ai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

Art. 33 Rilevamenti fonometrici

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente per le misurazioni, indagini conoscitive e analisi, si avvale della sezione provinciale di A.R.P.A. o di professionisti incaricati iscritti all'apposito albo regionale.

Art. 34 Modifiche del Piano di Zonizzazione Acustica comunale

1. Per la procedura di approvazione della Zonizzazione acustica comunale si veda l'art. 3 della Legge della Regione Lombardia 10/08/2001 n. 13 s.m.i.; i rapporti tra Zonizzazione acustica comunale e pianificazione urbanistica sono normati dall'art. 4 della medesima Legge.

ALLEGATI E MODULISTICA

Alle presenti norme tecniche di attuazione sono allegate:

Relazione tecnica e relative tavole grafiche del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Ceresara

Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea (Cantieri);

Comunicazione di attività rumorosa temporanea;

Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea (Manifestazioni e simili).